

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 287/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A Femminile;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A Femminile, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 PER SOCIETÀ DI SERIE A FEMMINILE

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C e i diversi termini di decorrenza del tesseramento previsti da norme federali.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla F.I.G.C. tramite la piattaforma federale dedicata. La calciatrice può essere utilizzata dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della F.I.G.C..

In particolare, per le calciatrici professioniste, le società non potranno utilizzare le stesse prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dalla calciatrice. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi alla data di deposito dell'accordo modificativo), in qualsiasi momento entro il **28 febbraio 2026**.

Entro il medesimo termine sarà, inoltre, possibile modificare premi e/o indennizzi (alla duplice condizione che l'evento condizionante non si sia ancora verificato e che il suo eventuale avveramento sia successivo alla data del deposito dell'accordo modificativo) relativi ad accordi depositati nelle stagioni sportive precedenti alla 2025/2026. I suddetti premi e/o indennizzi dovranno, in ogni caso, essere richiesti entro il termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso della calciatrice nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105, commi 1 e 2, e all'art. 105 bis, commi 1 e 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito:

a) alle società e alle calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari **dal 26 maggio 2025 e fino al 30 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società e calciatrici, dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi;

b) alle società, agli allenatori, ai preparatori atletici ed agli operatori sanitari, con contratto in scadenza al 30 giugno 2025, stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari **dal 26 maggio 2025 e fino al 30 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società, allenatori, preparatori atletici ed operatori sanitari dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **30 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni – artt. 101, comma 6, 6 bis, e 103, comma 2, N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2023/2024 deve essere effettuato:

- dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025, per le opzioni;

- dal 19 giugno 2025 al 21 giugno 2025, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere allegata al deposito la prova di consegna della comunicazione inviata a mezzo PEC alla Società Dilettantistica e per conoscenza al Dipartimento o Comitato.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00).

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2025/2026, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un ulteriore stagione sportiva (art. 103, comma 7, N.O.I.F.)

- dal 12 giugno 2025 al 14 giugno 2025 (ore 20:00).

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatrici "Giovani di Serie" – art. 39, comma 1, N.O.I.F.

Il tesseramento delle calciatrici "Giovani di Serie" (primo tesseramento, tesserate come "giovani" per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come "giovane di serie" e/o svincolate a qualsiasi titolo) può essere richiesto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino al **31 maggio 2026 (ore 20.00)**.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all'art. 40, commi 3 e 3 bis, delle N.O.I.F.

b) Calciatrici "Professioniste" e "Apprendiste Prof." – art. 39, comma 3, N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste" e "Apprendiste Prof." di seguito indicate dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatrici "professioniste" e "Apprendiste Prof." con precedente rapporto scaduto entro il 30

giugno 2025 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” svincolate entro il 30 giugno 2025 o calciatrici svincolate ex artt. 32, 32 bis, 42, 107, 108, 109, 110 e 114, comma 4, e 117 bis delle N.O.I.F.:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

b2) Calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” con precedente rapporto risolto ai sensi dell’articolo 117 delle N.O.I.F. nel corso della stagione sportiva 2025/2026:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

b3) Un eventuale nuovo contratto da “professionista” e “Apprendista Prof.” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale, conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie A Femminile della stagione sportiva 2024/2025 al Campionato di Serie B Femminile, può essere sottoscritto:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 con consenso della società dilettantistica.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00) con consenso della società dilettantistica;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatrici “Giovani di Serie”, “Giovani Dilettanti” o “non professioniste” – artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di una calciatrice “Giovane di Serie” tra società professionistiche e il trasferimento di una calciatrice “Giovane Dilettante” o “non professionista” ai sensi dell’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” – artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatrice “professionista” e “Apprendista Prof.” può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all’estero si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 103 NOIF, nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A femminile può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a otto calciatrici “professioniste” e/o “Apprendiste Prof.” da società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate alla FIGC.

8. Calciatrici provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici mai tesserate all’estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista), dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).*

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserate all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);*
- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).*

Le calciatrici “Giovani di Serie” tesserate ai sensi delle lettere a) e b) possono acquisire lo status di “professionista” in qualsiasi momento della stagione sportiva.

c) La richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro il 31 luglio 2025, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.*

d) La richiesta di tesseramento di calciatrici “Giovani di Serie”, che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2025 al 31 maggio 2026.*

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici “Giovani di Serie” che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserate all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- *dal 1° luglio 2025 al 31 maggio 2026.*

Le calciatrici “Giovani di Serie” tesserate ai sensi delle lettere d) ed e), se tesserati al di fuori dei periodi stabiliti alle precedenti lettere a) e b), possono acquisire lo status di “professionista” ovvero sottoscrivere un contratto di apprendistato a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla

data di decorrenza del tesseramento come “Giovane di Serie”.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 10 del FIFA *Regulations on the Status and Transfer of Players*, nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A femminile può acquisire a titolo temporaneo complessivamente fino a sei calciatrici “professioniste” da società affiliate a Federazione estera ed altrettante ne può trasferire a titolo temporaneo a società affiliate a Federazione estera.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);*

- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).*

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini, ad eccezione dei casi in cui tale risoluzione sia subordinata al conseguente trasferimento della calciatrice presso una Società affiliata a Federazione estera il cui periodo di trasferimento non sia terminato. In tali casi, l’approvazione della risoluzione sarà vincolata alla finalizzazione del trasferimento della calciatrice a Federazione estera.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

L’esercizio del diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, NOIF) deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);*

- *dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).*

A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente alla calciatrice.

L’esercizio del diritto di recesso dovrà essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini, ad eccezione dei casi in cui l’esercizio di tale diritto sia subordinato al conseguente trasferimento della calciatrice presso una Società affiliata a Federazione estera il cui

periodo di trasferimento non sia terminato. In tali casi, l'approvazione del diritto di recesso sarà vincolata alla finalizzazione del trasferimento della calciatrice a Federazione estera.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (artt. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20:00);
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20:00).

12. Tesseramento in deroga calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento F.I.F.A. in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 3 calciatrici “professioniste” e di massimo 3 calciatrici “Apprendiste Prof.”, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti stabiliti dalla F.I.G.C.. Qualora dette calciatrici provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia dal 1° luglio 2025 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti della società di destinazione:

- dal 11 settembre 2025 al 22 dicembre 2025;
- dal 3 febbraio 2026 al 23 febbraio 2026.

- b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia, dalla fine del primo periodo di campagna trasferimenti alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- dal 3 febbraio 2026 al 23 febbraio 2026.

- c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento per rimpiazzare temporaneamente una calciatrice in maternità. Il periodo del contratto della calciatrice sostitutiva deve, a meno di pattuizioni tra le parti, iniziare dal momento della data di tesseramento e terminare

il giorno precedente all'inizio della prima finestra di tesseramento successiva al ritorno della calciatrice che ha usufruito del congedo di maternità.

d) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento a seguito del termine del congedo di maternità di cui ha potuto usufruire, in base al suo stato contrattuale.

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette adeterminazioni annuali:

a) art. 33, comma 2, delle N.O.I.F.: diritto di stipula da parte della Società del primo contratto da “professionista”:

i. con calciatrici “Giovani di Serie” classe 2005 in continuità di tesseramento dal 30 giugno 2023 e in addestramento tecnico che non abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato;

- dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

ii. al termine del periodo di apprendistato di calciatrici “Giovani di Serie”, che abbiano sottoscritto tale contratto prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis:

- dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

b) art. 33, comma 2 bis, delle N.O.I.F.: diritto di stipula del primo contratto di “apprendistato professionalizzante” da parte della Società con calciatrici “Giovani di Serie” tesserati nella stagione sportiva 2024/2025, sia con vincolo annuale sia biennale, che non abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato. Tale diritto non potrà essere più esercitato dopo il 30 giugno 2025:

- dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

c) art. 107 delle N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatrici “Giovani di Serie”:

- dal 1° luglio 2025 al 15 luglio 2025 (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica);

- dal 1° dicembre 2025 al 16 dicembre 2025 (vale data di deposito presso la piattaforma

federale telematica).

d) art. 102, comma 4, delle N.O.I.F: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive della calciatrice, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2023/2024:

- 1° luglio 2025 (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

e) Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla F.I.G.C. entro il 31 dicembre 2025, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma delle calciatrici “Giovani di Serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2026 (diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b)).

f) L’esercizio del diritto delle calciatrici “professioniste” o “Apprendiste Prof.” di ottenere il ripristino dei rapporti con l’originaria società (art. 117, comma 3 bis) deve essere richiesto mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la F.I.G.C..

L’utilizzo di dette calciatrici in competizioni ufficiali sarà consentito esclusivamente se la predetta richiesta sarà depositata nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

14. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per le “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” con contratto di apprendistato, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la F.I.G.C., purché venga concesso il visto di esecutività da parte della F.I.G.C., mentre l’utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della F.I.G.C..

Per le calciatrici provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l’utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

La decorrenza del tesseramento di una calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferita in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla F.I.G.C..

L’esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la F.I.G.C., nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l’ordine di arrivo o di deposito o di registrazione.